

ORGANISMO di COMPOSIZIONE della CRISI di CALTAGIRONE
Procedimento n. 06/2024 R.G.

Relazione del Gestore ex art. 68 CCII.

Il sottoscritto **Avv. Vincenzo Tinto** (c.f. TNTVCN83H01B428U) nato a Caltagirone il 01.06.1983 con studio a Caltagirone in Piazza della Rinascita n. 13, Tel. 093324718 e pec vincenzo.tinto@cert.ordineavvocaticaltagirone.it, professionista nominato Gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caltagirone, con il presente atto

PREMETTE che

Con istanza del 13.03.2024, **Burgaretta Mario** (c.f. BRGMRA63M13C351G) nato a Catania il 13.08.1963 e residente a San Michele di Ganzaria in via IV Novembre n. 197, difeso dal Sig. **Avv. Edgardo Diomede D'Ambrogio Borselli**, dichiarava di trovarsi in una condizione di sovra indebitamento e, pertanto, chiedeva all'Organismo di composizione della crisi dell'Ordine dei Commercialisti di Caltagirone la nomina di un Gestore della Crisi per poter accedere alla procedura della "**Ristrutturazione dei debiti del consumatore**" ex artt. 67 e ss CCII.

In detta istanza era indicata l'esistenza di un debito complessivo di **€ 380.828,57** così suddiviso:

- € 257.000,00 per mutuo ipotecario;
- € 94.069,15 per sanzioni e debiti tributari;
- € 29.759,42 per finanziamenti.

Allegava altresì una breve descrizione dello stato di crisi e la dichiarazione dei redditi con modello 730-2023 dell'istante.

Con provvedimento prot. 32 del 12.04.2024, comunicato con pec del 18.04.2024, l'OCC sopra indicato nominava lo scrivente che, in data 28.04.2024 accettava l'incarico.

Dopo varie interlocuzioni tra l'istante e l'OCC, con pec del 05.07.2024 era inviato il preventivo dell'attività del Gestore e il contratto da stipulare.

Con pec del 16.07.2024, l'istante inviava l'elenco dei creditori aggiornato e dalle interlocuzioni avute precisava che l'istanza, sebbene formulata dal Burgaretta, doveva estendersi anche al coniuge, **Masi Giuseppa** (c.f. MSAGPP62L68C351R).

Con pec del 17.07.2024, il Gestore chiedeva ai creditori indicati e agli Enti pubblici e gestori di pubblici servizi principali la precisazione del credito.

I creditori individuati precisavano il credito con varie pec.

In ragione della notizia di avvenuta cessione del credito da parte di HDI, con pec del 10.09.2024 il Gestore chiedeva la precisazione del credito al creditore cessionario.



A – Cause dell'indebitamento, diligenza impiegata dal debitore e sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura della ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Nel 2007 i coniugi Burgaretta Mario e Masi Giuseppa erano entrambi lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato: il Burgaretta era carabiniere; la Masi era impiegata del Ministero dell'Economia e Finanze.

In data del 25.10.2007 i coniugi decidevano di stipulare con Barclays Bank PLC un contratto di mutuo fondiario, rogato al Rep. 1388 Notaio Bonaccorso in Caltagirone, per la somma, in conto capitale, di € 280.000,00 con obbligo di restituzione in 360 rate mensili, con avvio il 01.12.2007 e cessazione il 01.11.2037.

Importo lordo della rata mensile era fissata in € 1.666,00 circa.

Contestualmente alla stipula era concessa ipoteca volontaria di secondo grado sull'immobile costituente la casa familiare sita a San Michele di Ganzaria in via IV Novembre n. 197 in titolarità della Masi Giuseppa, identificata in Catasto al Foglio 11, Particella 1005, Subalterno 4, costituente la casa della famiglia di origine di costei perché ricevuta con atto di Donazione Rep. 57704 Notaio Pafumi di Caltagirone dell'11.12.1989.

All'epoca risultava l'esistenza di un'ipoteca di primo grado in favore del Banco di Sicilia iscritta il 01.03.2005 ai nn. 15095/5236. Iscrizione che, in seguito alla stipula del mutuo predetto, era oggetto di cancellazione compiuta il 18.12.2007.

Alla data di stipula del mutuo il reddito dei coniugi era sostanzialmente stabile, poiché interamente derivante da impiego pubblico, sembrando quindi sufficiente al pagamento delle rate previste e ad assicurare comunque un tenore di vita familiare dignitoso ai coniugi.

Purtroppo, la ristrutturazione della casa familiare risultava essere maggiormente onerosa rispetto a quanto preventivato a causa di un aumento dei costi per materiali e lavorazioni di ditte edili, tale per cui i coniugi ritenevano necessario richiedere un ulteriore apporto di finanza esterna.

Per tale ragione per la Masi stipulava con HDI Italia un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio per poter meglio affrontare le spese familiari, ordinarie e straordinarie. Al contempo la Masi, nell'idea di incrementare le entrate familiari e recuperare in tempi brevi il finanziamento richiesto, avviava un'attività d'impresa personale. Attività che inizialmente produceva degli utili ma che, in seguito, la Masi era costretta a ridurre a causa del peggioramento delle condizioni di salute del marito, Burgaretta Mario.

Difatti al Burgaretta era diagnosticata una grave patologia, tale per cui costui non era più in grado di provvedere ai propri bisogni in modo autonomo. In conseguenza di ciò la moglie dovette iniziare a tralasciare l'attività d'impresa avviata e richiedere un lungo periodo di aspettativa dall'impiego pubblico (dapprima retribuito e, in seguito, non retribuito). Al contempo la famiglia Burgaretta si trovò costretta a sostenere ulteriori e non previsti costi per visite specialistiche da compiersi in Piemonte e l'acquisto di farmaci e cure non in esenzione, con conseguente e imprevisto incremento delle spese familiari.

In ragione della gravità della malattia, il Burgaretta, nel 2009, era costretto a cessare l'attività lavorativa di carabiniere con riconoscimento di una pensione di invalidità in suo favore di ammontare inferiore rispetto alla retribuzione che percepiva in precedenza.



Purtroppo la malattia del Burgaretta si protraeva oltre il periodo massimo di congedo di aspettativa previsto per legge di cui poteva usufruire la Masi, pertanto costei era costretta a presentare le dimissioni volontarie dal contratto di lavoro dipendente. A sua volta, proprio per assistere maggiormente e più utilmente il marito nella sua convalescenza, la Masi era parimenti costretta, dapprima, a limitare fortemente l'attività imprenditoriale avviata nel 2009, per poi cessare formalmente la stessa via definitiva nel 2017.

L'aumento imprevisto dei costi per la vita familiare comportava il ritardo nel pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto con Barclays Bank PLC che, pertanto, inviava alcune diffide per poi notificare l'atto di precetto per l'avvio della procedura esecutiva immobiliare.

In ragione di quanto sopra la famiglia Burgaretta, nell'intenzione di evitare il pignoramento immobiliare, decideva di richiedere ulteriore finanza esterna mediante la stipula di un ulteriore finanziamento stipulato il 06.08.2020 con IBL Banca per importo lordo di € 37.200,00 con cessione del quinto della pensione del Burgaretta.

Da quanto sopra è possibile individuare come le cause principali del sovra indebitamento della famiglia Burgaretta siano da individuare in una escalation imprevedibile di eventi personali, in primis l'aumento dei costi per la ristrutturazione della casa e la malattia del Burgaretta, tali da avviare un iter di costante richiesta di finanza esterna per sopperire ai costi ulteriori straordinari. Tali episodi imprevisti hanno inciso fortemente sulla disponibilità economica dei coniugi che, fino a quel momento, aveva consentito a costoro il regolare pagamento del mutuo fondiario contratto. L'improvvisa difficoltà economica ha comportato la richiesta di una prima finanza esterna (ndr. cessione del quinto della Masi), l'esigenza di individuare nuove entrate reddituali (ndr. avvio dell'impresa individuale della Masi), la contrazione del reddito personale del Burgaretta (da retribuzione ordinaria a pensione di invalidità) e, infine alla richiesta di ulteriore finanza esterna per evitare l'esecuzione coattiva immobiliare (cessione del quinto del Burgaretta). La famiglia Burgaretta colpita da tali eventi si è così trovata in una forte esposizione nei confronti di molteplici creditori, dando così luogo ad una stabile e perdurante condizione di indebitamento dei ricorrenti.

Lo scrivente ritiene che non sia possibile individuare una specifica responsabilità in capo ai debitori/ricorrenti dei debitori. Costoro hanno dovuto reagire a vari eventi imprevedibili, richiedendo finanza esterna, nel tempo condizionata e/o sembrata inadeguata rispetto al peggioramento delle condizioni di salute del Burgaretta. Il mix dei suddetti fattori non ha fatto altro che incidere su una condizione di crisi divenuta sempre più conclamata e irrecuperabile.

Ai sensi dell'art. 2 CCII è possibile affermare che:

- a) sussiste la **crisi** intesa come *lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;*
- b) sussiste l'**insolvenza** intesa come *lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.*
- c) sussiste una condizione di sovra indebitamento intesa come *lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative...*



e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali”.

Il sovra indebitamento del nucleo familiare del Burgaretta rientra inoltre nel c.d. indebitamento c.d. **familiare**, oggi previsto dall'art. **66 CCII**, mediante il quale il legislatore ha ritenuto possibile presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovra indebitamento quando tale condizione afferisce a persone tra loro conviventi. Nel caso de quo il debito principale, consistente nel mutuo fondiario, è comune ad entrambi i coniugi. Entrambi i coniugi hanno tentato insieme, e secondo le rispettive possibilità (vedasi le cessioni del quinto), di porre un rimedio al sovra indebitamento familiare che frattanto diventava maggiore e insuperabile.

Per vero è presente una parte di debito dovuta e/o riferibile all'attività d'impresa individuale avviata dalla Masi, ma ciò, a parere dello scrivente, non può comportare il mancato accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti richiesta per almeno per tre motivi:

- 1) l'attività d'impresa è definitivamente cessata nel 2017, tale per cui oggi la Masi non può che qualificarsi come consumatore;
- 2) l'importo complessivo dell'esposizione debitoria è in gran parte qualificabile come estranea all'attività d'impresa, potendosi ricondurre a tale attività solo una parte del debito erariale;
- 3) la Giurisprudenza, in *primis* quella europea, è favorevole ad una interpretazione estensiva della nozione di consumatore in presenza di un indebitamento c.d. “misto”. In particolare la CGE (*cf. Causa C 570/21 sentenza 08.06.2023*) e la direttiva *insolvency* 2019/1023 hanno ritenuto che il piano di ristrutturazione possa avere ad oggetto pure debiti derivanti in parte da precedenti attività imprenditoriali o professionali, purché aventi una rilevanza “*limitata e non predominante*” sull'esposizione debitoria complessiva.

In ragione di quanto sopra, lo scrivente ritiene che l'istante Burgaretta Mario, e il suo nucleo familiare, **possa accedere** alla procedura di sovra indebitamento della “**Ristrutturazione dei debiti del consumatore**” prevista dagli artt. 67 e ss CCII.

B – Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte.

Dai dati offerti dai ricorrenti e dalle precisazioni dei crediti ricevute è possibile individuare le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte, consistenti in una eccessiva esposizione di costoro per finanziamenti contratti rispetto ai redditi oggi percepiti.

Difatti, il reddito lordo accertato dei ricorrenti è pari ad **€ 26.000,00** (pari ad € 2.200,00 lordo/€ 1.800,00 netto mensile) per come desumibile dalla dichiarazione dei redditi, modello 730-2023, del Burgaretta Mario.

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare (composto da 3 membri) ammontano a circa **€ 900,00** mensili così individuabili:

- *Beni alimentari e di prima necessità: € 400,00*



- *Utenze elettriche: € 125,00*
- *Utenze riscaldamento € 50,00*
- *Utenze telefoniche ed internet: € 50,00*
- *Utenza Acqua: € 35,00*
- *Manutenzione ed uso beni mobili registrati: € 20,00*
- *Tributi locali vari: € 20,00*
- *Fondo spese imprevisti: € 200,00*

L'esposizione debitoria mensile è oggi quantificabile in **€ 1.976,00** mensili:

- *Mutuo fondiario: € 1.666,00*
- *Cessione del quinto IBL: € 310,00*

In detto prospetto non risulta la cessione del quinto compiuta dalla Masi nei confronti della HDI. Detto debito, per come indicato dal creditore cessionario in sede di precisazione del credito, è stato pagato dalla Carige Assicurazioni in qualità di assicuratrice del rischio di insoluto del debitore.

Dai dati sopra indicati è quindi evidente la situazione di perdurante squilibrio tra entrate e uscite del nucleo familiare che si sostanzia in un passivo mensile costante di **- € 1.076,00** così derivante: € 1.800 – € 900 – € 1.976.

Il debito mensile è così: costante; determinato in modo certo; non recuperabile con i redditi del nucleo familiare istante.

Per quanto concerne il patrimonio, i debitori risultano titolari di un solo bene immobiliare costituito dalla casa familiare che, per come sopra indicato è soggetta ad ipoteca volontaria in favore di Barclays Bank PLC, e che, nella perizia redatta in sede di esecuzione coattiva immobiliare avviata dalla predetta banca e iscritta al n. 93/2017 R.G. Trib. Caltagirone, oggi ha un valore stimato di € 192.961,20 con prezzo minimo in caso di aggiudicazione al primo tentativo di **€ 144.720,90**.

Parimenti i debitori sono titolari di un solo bene mobile registrato. Difatti dalle visure al PRA compiute è emerso che il Burgaretta non risulta essere titolare di alcun bene, mentre la Masi è titolare di un'autovettura Volvo, targata FG526AB, acquistata da privato il 20.08.2024 per € 11.700,00. Esso oggi rappresenta l'unico mezzo di trasporto del nucleo che, in ragione della condizione di salute del Burgaretta, ha necessità di utilizzare e rimanere in possesso dello stesso.

Il debito complessivamente individuato, per come precisato dai creditori, è di **€ 462.896,45** così suddiviso:

- a) **Barclays Bank**, oggi *Cattleya Mortgage Finance: € 330.016,82* derivante da sofferenza di mutuo fondiario, rispetto al quale il creditore ha pure notificato atto di precetto il 22.06.2017 di € 258.734,43 da cui è scaturita la procedura esecutiva immobiliare n. 93/2017 R.G.;
- b) **Agenzia delle Entrate – Riscossione: € 58.238,23** di cui € 54.064,68 riferibile alla Masi per la precedente attività d'impresa ed € 4.173,55 riferibile al Burgaretta;
- c) **INPS: € 2.096,64** a carico del Burgaretta;



- d) **Camera di Commercio: € 279,88** a carico della Masi;
- e) **Comune di San Michele di Ganzaria: € 1.916,00** dovuti per la casa familiare;
- f) **Regione Siciliana: € 1.030,89** per tassa automobilistica;
- g) **IBL Banca: € 22.940,00** per cessione del quinto di Burgaretta
- h) **Carige Assicurazioni: € 29.759,42** per polizza rischio pagata per sofferenza cessione del quinto HDI della Masi
- i) **Spesa prededucibile per OCC: € 10.000,00** come da contratto e preventivo inviato dall'OCC
- j) **Spesa prededucibile per difensore di fiducia: € 6.618,57**

Il debito complessivo ha varia natura, così individuata:

Creditore	Prededuzione	Ipoteca	Privilegio	Chirografo	Totale
<i>Cattleya Mortgage Finance srl già Barclays Bank</i>		€ 259.793,03		€ 70.223,79	€ 330.016,82
<i>AdE - Riscossione</i>			€ 29.256,39	€ 28.981,84	€ 58.238,23
<i>INPS</i>			€ 2.096,64		€ 2.096,64
<i>Camera di Commercio</i>				€ 279,88	€ 279,88
<i>Comune di San Michele di Ganzaria</i>			€ 1.916,00		€ 1.916,00
<i>Regione Siciliana</i>			€ 1.030,89		€ 1.030,89
<i>IBL Banca</i>				€ 22.940,00	€ 22.940,00
<i>Carige Assicurazioni già HDI</i>				€ 29.759,42	€ 29.759,42
<i>Organismo OCC</i>	€ 10.000,00				
<i>Difensore di fiducia</i>	€ 6.618,57				
TOTALE	€ 16.618,57	€ 259.793,03	€ 34.299,92	€ 152.184,93	€ 462.896,45

Da quanto sopra è immediatamente desumibile che pur prontamente liquidando l'intero patrimonio dei debitori, consistente essenzialmente nel bene immobile stimato in € 192.961,20 (*ndr. prezzo francamente fuori mercato e molto improbabile che sia aggiudicato al prezzo di stima e al primo tentativo di vendita*) rimarrebbe comunque una forte esposizione debitoria dei ricorrenti che non potrebbe essere recuperabile in altro modo.

Riguardo alla somma prededucibile dovuta all'OCC si evidenzia che il Burgaretta, in ragione del preventivo inviato ed accettato, ha già pagato una quota del debito previsto per cui esso deve ritenersi già in parte diminuito.

Per le ragioni suddette la condizione di sovra indebitamento è palese, per cui una ristrutturazione complessiva dei debiti rappresenta una soluzione necessaria e non più rinviabile nel tempo.

C - Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

I debitori hanno fornito la documentazione necessaria per la ricostruzione piena della loro condizione personale, reddituale e patrimoniale.



Hanno inoltre collaborato fornendo i chiarimenti necessari richiesti dallo scrivente.

I dati e i documenti forniti trovano conferma nelle precisazioni compiute dai creditori.

Per quanto concerne la stima dell'immobile, essa è tratta dalla perizia estimativa redatta in sede di esecuzione immobiliare, pertanto ampiamente conosciuta e accettata dal creditore ipotecario.

Per quanto concerne il bene mobile registrato, il valore indicato è desunto dalla scheda PRA ed è, allo stato, non ritenuto un bene vendibile considerato l'uso strettamente personale e necessario del nucleo familiare.

D - Indicazione presunta dei costi della procedura.

Per la procedura di ristrutturazione proposta è possibile preventivare i seguenti costi:

- *Prededuzione OCC: € 10.000,00 (nдр. precisandosi che una parte di esso è stata già versata all'OCC)*
- *Prededuzione Difensore di fiducia: € 6.618,57*
- *Costo di trascrizione del provvedimento di omologazione: € 200,00*
- *Costi di tenuta e gestione del conto corrente vincolato (preventivabili): € 100,00 annuali x 14 anni*
- *Costo di bollo del conto corrente vincolato: € 100,00 annuali x 14 anni*
- *Costi di annotazione/cancellazione iscrizioni pregiudizievoli (preventivabili): € 600,00*

Totale: € 20.218,57

E – Valutazione finale sulla proposta di ristrutturazione dei debiti

Il nucleo istante propone una ristrutturazione del debito basata su una rideterminazione dello stesso in un ammontare complessivo di **€ 171.373,95 da soddisfarsi con pagamenti rateali di € 1.000,00 al mese per un periodo di 13 anni e 5 mesi.**

Alla base della rideterminazione del debito sono indicate le seguenti motivazioni:

- pagamento integrale delle **predeuzioni**;
- pagamento del debito **ipotecario** per € 145.000,00 quale valore del bene immobile pari all'offerta minima ammissibile in sede di primo tentativo di vendita;
- pagamento dei crediti **privilegiati** in percentuale pari al 25% del loro ammontare;
- pagamento dei crediti **chirografari** in percentuale pari al 5% del loro ammontare;
- pagamento del creditore **chirografario IBL** in percentuale pari all'1% dell'ammontare.

Lo scrivente ritiene che per quanto concerne il creditore ipotecario la somma proposta può essere ritenuta ammissibile poiché parametrata al valore di stima dell'immobile e, in particolare, all'offerta minima proponibile in sede di primo tentativo di vendita che, per le caratteristiche oggettive del contesto territoriale di riferimento, raramente è presentata.

Per quanto concerne la falcidia dei crediti privilegiati, in primis quelli di natura tributaria, è da rilevare come l'art. 67 CCII oggi prevede che “*La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma*”. Il medesimo articolo di legge prevede altresì che: “*E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della*



causa di prelazione, come attestato dall'OCC.”. Dai documenti forniti e dalle verifiche compiute è possibile affermare che in caso di liquidazione complessiva dei beni del nucleo familiare istante i creditori privilegiati difficilmente potrebbero trovare una soddisfazione maggiore del proprio credito. Pur attivando esecuzioni mobiliari presso terzi, è bene rilevare che il reddito familiare è costituito da pensione di invalidità, per cui, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del c.d. *decreto Aiuti-bis*, le somme dovute a titolo di pensione, di indennità o altri assegni di quiescenza, non possono quindi essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di € 1.000,00, per cui la quota pignorabile sarebbe certamente inferiore a quanto proposto, in questa sede, dagli istanti. Per quanto concerne la “falcidia” del credito della IBL, essa trova giustificazione nella stipulazione del finanziamento in una epoca in cui il sovra indebitamento era già conclamato e l'esecuzione coattiva immobiliare avviata, ragione per cui è individuabile, a parere della difesa dell'istante una responsabilità del creditore nell'aver aggravato l'insolvenza dei ricorrenti. Sul punto l'art. 69 CCII: *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*. L'art. 124bis T.U.B. citato recita che: *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*. Effettivamente sembra improbabile che un operatore specializzato nel settore creditizio come IBL non abbia preventivamente all'autorizzazione al finanziamento potuto verificare, nei registri immobiliari, l'esistenza dell'ipoteca immobiliare e il pignoramento trascritto e, al CRIF, l'esistenza di precedenti esposizioni finanziarie dei ricorrenti con la morosità maturata. Pertanto la falcidia proposta trova fondamento in quanto previsto nelle predette norme di legge.

In conclusione è possibile affermare come la soluzione proposta trova fondamento nell'effettiva condizione di sovra indebitamento del nucleo familiare proponente.

La soluzione di ristrutturazione proposta mira a salvaguardare i beni essenziali del nucleo (casa di abitazione e bene mobile registrato) individuando la rata mensile massima (**€ 1.000,00**) che oggi i ricorrenti possono utilizzare per ottemperare, seppur in modo parziale, ai debiti contratti e continuare a vivere in modo dignitoso con una cifra mensile di € 850/900 circa.

I ricorrenti si impegnano a fornire un primo apporto di **€ 10.000,00** in fase di avvio dell'esecuzione del piano e il pagamento rateale in un tempo di esecuzione (13 anni e 5 mesi) compatibile anche con l'età del Burgaretta (che alla conclusione del piano avrà 75 anni).

E' chiaro che la contempo i ricorrenti si obbligheranno, oltre al pagamento delle rate su un conto vincolato del tribunale appositamente instaurato, ad evitare spese per acquisto di beni superflui e a riconoscere ogni somma ulteriormente riscossa in favore dei creditori.

Caltagirone, 15.11.2024

Il Gestore della Crisi, Avv. Vincenzo Tinto

